

SINTESI CCNL

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO



Metalmeccanico Artigianato

Addetti al settore Metalmeccanico, Installazione impianti, Orafi,
Odontotecnici, Restauro beni culturali

In vigore dal 01.01.2024 al 31.12.2026
Codice CNEL per flusso Uniemens: Cod. C049



CONFLAVORO
Piccole Medie Imprese



CONFESAL
CONFEDERAZIONE GENERALE
SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI



Sottoscritto dalle parti sindacali e dei lavoratori: CONFLAVORO, CONFESAL, FESICA

Sintesi CCNL Metalmeccanico Artigianato

Integrato con accordo modificativo del 09.09.2024

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle aziende artigiane, così come definite dalla legislazione vigente, operanti nel:

- **settore della metalmeccanica e dell'installazione di impianti;**
 - **settore orafa, argentiero, della bigiotteria e della orologeria ed affini;**
 - **settore odontotecnico;**
 - **settore del restauro artistico di beni culturali;**
 - **settore della metalmeccanica e della installazione di impianti.**
- **Settore della metalmeccanica e dell'installazione di impianti**
Rientrano in tale settore i dipendenti:
1. dei laboratori od officine appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico, destinati:
 - a. alla lavorazione e produzione dei metalli nonché costruzioni di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro;
 - b. alle lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe di metalli non pregiati;
Esempio:
 - imprese di meccanica di precisione (esclusa la fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria, orologi ed affini),
 - tornerie in genere,
 - imprese di produzioni varie di ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non pregiati,
 - imprese di verniciatura o di saldatura,
 - imprese di costruzione di macchinari,
 - imprese di fabbricazione e riparazione di strumenti musicali in metallo;
 2. delle modellerie metalliche e delle fonderie di seconda fusione e di leghe leggere;
Esempio:
 - fonderie di bronzo,
 - fonderie di seconda fusione di ghisa, di metalli non ferrosi e di leghe leggere,
 - fabbricazione di ogni tipo di modello per fonderie,
 - laboratori galvanici.
 3. delle imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti:
 - a. meccanici,
 - b. idraulici,
 - c. termici,
 - d. di condizionamento,
 - e. idro-termo-sanitari anche realizzati con l'impiego di tubazioni e/o componenti e/o materiali non metallici, elettrici, telefonici,
 - f. di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche,
 - g. di sollevamento di cose e/o persone,
 - h. radiotelevisivi,
 - i. elettrodomestici,
 - j. a gas,
 - k. antincendio ed affini o similari;
 4. delle imprese operanti nei settori dell'assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli:
Esempio:
 - carrozzerie,
 - meccanica-motoristica,
 - elettrauto,
 - gommisti,
 - centri di revisione,
 - autolavaggi,
 - installatori e manutentori di sistemi di autotrazione alimentati a GPL e metano,
 - riparatori moto e cicli,
 - imprese di soccorso stradale;
 5. delle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche;
 6. delle imprese di produzione, e relativa installazione, di manufatti composti prevalentemente da metalli per allestimento di stand, punti vendita, negozi, mostre e fiere, con la realizzazione dei relativi impianti per l'illuminazione e relative parti grafiche;
 7. della produzione, e relativa installazione, di manufatti composti prevalentemente da metalli e relative strutture portanti, per impianti pubblicitari da interno e da esterno (insegne luminose e non, targhe, cartellonistica, segnaletica, ecc.);
 8. delle imprese che eseguono montaggi e/o smontaggi;

- di ponteggi;
 - di scaffalature;
 - di mobili;
 - di componenti di varia natura.
- **Settore orafa, argentiero, della bigiotteria e della orologeria ed affini.**
Rientrano in tale settore i dipendenti delle imprese aventi i requisiti previsti dalla legislazione vigente, ed in particolare:
1. i laboratori appartenenti tradizionalmente al settore orafa, argentiero e affini destinati alla lavorazione dei metalli preziosi, nonché all'attività di restauro e alla riparazione e costruzione di manufatti dei quali le parti metalliche (metalli preziosi) richiedono la maggiore quantità di lavoro;
 2. le imprese che effettuano lavorazioni eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati;
 3. i costruttori e riparatori di orologi.
- Esempio:*
- Orafi;
 - Argentieri;
 - Bigiottieri;
 - Gioiellieri;
 - Casse;
 - Incisori;
 - Incastonatori;
 - Smaltatori e Miniaturisti;
 - Lavorazione pietre preziose;
 - Lavorazione pietre dure;
 - Imprese galvaniche che lavorano esclusivamente per il settore orafa e/o argentiero;
 - Attività di realizzazione di modelli.
- **Settore odontotecnico.**
Rientrano i dipendenti delle imprese che esercitano la loro attività nel settore odontotecnico così come definito dalla legislazione vigente.
- **Settore del restauro artistico di beni culturali.**

STAGIONALITÀ

Eventuali ipotesi di attività stagionale potranno essere previste previa richiesta all'Ente Bilaterale EBIASP da inviare tramite pec all'indirizzo ebiasp@pec.it, il quale emetterà il proprio parere entro 30 giorni, salvo la necessità di richiedere la presentazione di ulteriore documentazione. In caso di mancata risposta, la richiesta si intenderà respinta.

ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI										
Periodo di prova Art. 2	Quadri e primo livello: 6 mesi; Altri livelli: 3 mesi.										
Orario di lavoro Art. 7	40 ore settimanali suddivise di norma in cinque o sei giornate lavorative.										
Flessibilità orario Art. 9	In considerazione di particolari situazioni produttive è consentito alle imprese di ripartire la durata dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario nelle precedenti o successive settimane.										
Banca delle ore Art. 10	Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nella misura del 100%.										
Straordinario, Notturmo, Festivo Artt. 12/13/14/18 Nel limite massimo di 250 ore annuali per lavoratore <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Tipologia</th><th>Maggiorazione</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lavoro straordinario</td><td>25%</td></tr> <tr> <td>Lavoro festivo e straordinario festivo</td><td>45%</td></tr> <tr> <td>Lavoro straordinario notturno</td><td>55%</td></tr> <tr> <td>Lavoro straordinario effettuato nella giornata di sabato</td><td>25% prime 3 ore 50% ore successive</td></tr> </tbody> </table> Lavoro notturno dalle 22:00 alle 6:00, maggiorazione del 15%. Le ore di lavoro ordinarie prestate nel giorno di riposo settimanale dai lavoratori mensilizzati dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla retribuzione di fatto di cui all'art. 25. Ai lavoratori retribuiti su base oraria spetta il pagamento delle ore lavorate, maggiorate del 25%. Tali maggiorazioni sono omnicomprensive e non cumulabili. Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia.		Tipologia	Maggiorazione	Lavoro straordinario	25%	Lavoro festivo e straordinario festivo	45%	Lavoro straordinario notturno	55%	Lavoro straordinario effettuato nella giornata di sabato	25% prime 3 ore 50% ore successive
Tipologia	Maggiorazione										
Lavoro straordinario	25%										
Lavoro festivo e straordinario festivo	45%										
Lavoro straordinario notturno	55%										
Lavoro straordinario effettuato nella giornata di sabato	25% prime 3 ore 50% ore successive										
Ferie e permessi Art. 15/19	Ferie: 22 gg con settimana lavorativa di 5 gg; 26 gg con settimana lavorativa di 6 gg. Permessi: 32 ore per ex festività.										
Tipologie di retribuzione Art. 25	La quota giornaliera della retribuzione normale o di fatto si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale "26". La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per "173" per l'orario di lavoro di 40 ore e "195" per l'orario di lavoro di 45 ore. In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti in tutti i livelli ad esclusione del primo e dell'ultimo per ciascuna classificazione del personale, qualora quest'ultimo abbia un'esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le "retribuzioni di primo ingresso", ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo. Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.										
Contratto di reinserimento Art. 25 bis	A tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda con l'obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma. Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento saranno così determinate: - prima metà del periodo: 85%; - seconda metà del periodo: 90%. Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova. In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare: n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti; n. 3 contratti con più di 5 dipendenti.										

**Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Metalmeccanico Artigianato**

Mensilità	13 mensilità.
Premio di risultato e scatti di merito Art. 30/31	Rimandati alla negoziazione in sede aziendale.
Malattia Art. 36 e ss	Conservazione del posto: 180 GG → Nell'arco di 1 anno solare per malattia continuativa certificata 720 GG → Nell'arco di 36 mesi sommando + eventi 720 GG → Nell'arco temporale di 48 mesi in caso di malattie di particolare gravità. INTEGRAZIONE → 60% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi → 75% dal 4° al 45° gg → Massimo 45 gg di integrazione/anno Patologie gravi: integrazione del 100% per massimo 180 gg/anno
Infortunio Art. 38	Trattamento economico: 100% 100% a carico azienda per il giorno dell'evento; integrazione indennità INAIL fino al 100% della retribuzione globale di fatto per i giorni successivi.
Part time Art.76 e ss	• Lavoro supplementare: 10%; • Clausole elastiche: 10%; • Clausole flessibili: 10%.
Lavoro intermittente Art. 86 e ss	Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. Qualora l'evento di malattia si verifichi durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una integrazione dell'indennità eventualmente erogata dall'INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata.
Tempo determinato Art. 92 e ss	Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell'assunzione. Resta salva la facoltà di assumere n. 3 lavoratori a tempo determinato nelle singole unità produttive con in forza fino a n. 5 lavoratori come sopra conteggiati e n. 4 lavoratori nelle singole unità produttive con in forza n. 6 o 7 lavoratori come sopra conteggiati.
Somministrazione Art. 100 e ss	Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.
LAVORO A DISTANZA Telelavoro Lavoro agile (smart working) Art. 106 e ss.	Il lavoro a distanza, salvo eventi eccezionali, ha carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato. Tutelato il diritto alla disconnessione.
Fondi Art. 129	EBIASP - Il contributo mensile all' E.B.I.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50, di cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1,00 a carico del lavoratore per tutte le mensilità previste dal CCNL. - Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo "FONDOSANI", vanno versate in un'unica soluzione mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.B.I.A.S.P. all'IBAN: IT 74 W06230 03233 0000 4648 7433. - L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25,00 (€ venticinque/00) lordi per tutte le mensilità previste nel CCNL. FONDOSANI - Il contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza è pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità. - Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all'Ente Bilaterale EBIASP, in un'unica soluzione, mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368. - Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all'avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell'organico aziendale,

con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella:

da 1 a 5 :	€ 50,00
da 6 a 15 :	€ 100,00
da 16 a 30:	€ 150,00
da 31 a 40:	€ 250,00
da 41 a 50:	€ 300,00
oltre 50:	€ 350,00

L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25,00 (€ venticinque/00) lordi per 14 mensilità.

APPRENDISTATO

Apprendistato professionalizzante

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per il raggiungimento dei livelli dal 5° al 1°, con riferimento, per quest'ultimo, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. Per il settore Restauro artistico, l'apprendistato è previsto per i livelli dal 2° al 5° e per il settore Metalmeccanica ed installazione impianti per i livelli dal 1° al 6°.

Durata e trattamento economico

La durata del periodo di apprendistato è fissata per tutti i livelli in 5 anni, ad eccezione degli impiegati amministrativi per i quali è fissata in 3 anni e degli addetti al centralino per i quali è fissata in 2 anni. Resta salva la durata e relativa retribuzione per contratti di apprendistato instaurati per il 1° livello secondo la precedente normativa contrattuale.

La durata si riduce di 6 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma post-obbligo in materia attinente alla qualifica oppure se ha già svolto presso la stessa impresa un periodo di tirocinio o stage.

La durata si riduce di 12 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma di laurea in materia attinente alla qualifica.

RETRIBUZIONE per operai e impiegati tecnici:

- 1° anno 70%
- 2° anno 78%
- 3° anno 85%
- 4° anno 92%
- 5° anno 100%

RETRIBUZIONE per impiegati amministrativi:

- 1° anno 70%
- 2° anno 80%
- 3° anno 90%

RETRIBUZIONE per addetti al centralino

- 1° anno 70%
- 2° anno 80%

Percentuali da applicare alla retribuzione del livello di arrivo.

SETTORE DEL RESTAURO ARTISTICO DEI BENI CULTURALI

La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni. Per gli addetti all'amministrazione o ai servizi la durata è pari a 3 anni.

RETRIBUZIONE

Inquadramento	I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem	IV sem	X sem
Livello 2	80%	80%	85%	85%	90%	90%	95%	95%	100%	100%
Livello 3	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
Livello 4	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
Livello 5	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
Addetti amministrazione o servizi	70%	70%	75%	80%	85%	90%	-	-	-	-

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

La durata del contratto non può essere superiore a: tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale e per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Trattamento economico:

- per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il secondo anno l'80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per l'eventuale quarto anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Durata e trattamento economico:

- a. Per i percorsi di durata superiore all'anno:
- due livelli sotto quello di destinazione finale per la prima metà del periodo di apprendistato;
 - un livello sotto quello di destinazione finale per la seconda metà del periodo di apprendistato.
- b. Per i percorsi di durata non superiore all'anno:
- un livello sotto quello di destinazione finale per il periodo di apprendistato.

Malattia e infortunio

Conservazione del posto: **180 GG**

INTEGRAZIONE	→	50% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi
	→	75% dal 4° al 45° gg
	→	Massimo 45 gg di integrazione/anno

INFORTUNIO	→	60% primi 3 gg
	→	80% dal 4° al 20° gg
	→	90% dal 21° al 180° gg

Apprendistato in cicli stagionali

Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l'apprendista nel corso dei complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell'intervallo tra una stagione e l'altra.

TABELLE RETRIBUTIVE

Tabella A: Settore metalmeccanica e installazione impianti.

Inquadramento retributivo	Minimi retributivi	Acconti al 01/01/2024	Minimi al 01/01/2024	Acconti al 01/04/2024	Minimi al 01/04/2024
Primo livello*	€ 1.834,80	€ 63,00	€ 1.897,80	€ 58,00	€ 1.955,80
Secondo livello	€ 1.707,20	€ 58,60	€ 1.765,80	€ 54,00	€ 1.819,80
Terzo livello	€ 1.612,05	€ 55,50	€ 1.667,55	€ 51,00	€ 1.718,55
Quarto livello	€ 1.550,10	€ 53,20	€ 1.603,30	€ 49,00	€ 1.652,30
Quinto livello	€ 1.461,05	€ 50,20	€ 1.511,25	€ 46,20	€ 1.557,45
Sesto livello	€ 1.407,20	€ 48,30	€ 1.455,50	€ 44,50	€ 1.500,00
Settimo livello	€ 1.341,90	€ 46,10	€ 1.388,00	€ 42,50	€ 1.430,50

*Da aggiungere indennità di funzione pari a 50€.

Tabella B: Settore orafi, argentieri e affini

Inquadramento retributivo	Minimi retributivi	Acconti al 01/01/2024	Minimi al 01/01/2024	Acconti al 01/04/2024	Minimi al 01/04/2024
Primo livello*	€ 1.836,30	€ 63,00	€ 1.899,30	€ 58,00	€ 1.957,30
Secondo livello	€ 1.710,85	€ 59,00	€ 1.769,85	€ 54,00	€ 1.823,85
Terzo livello	€ 1.557,35	€ 53,30	€ 1.610,65	€ 49,10	€ 1.659,75
Quarto livello	€ 1.464,70	€ 50,20	€ 1.514,90	€ 46,20	€ 1.561,10
Quinto livello	€ 1.408,45	€ 48,20	€ 1.456,65	€ 44,50	€ 1.501,15
Sesto livello	€ 1.335,40	€ 45,80	€ 1.381,20	€ 42,20	€ 1.423,40

*Da aggiungere indennità di funzione pari a 50€.

Tabella C: Settore odontotecnici

Inquadramento retributivo	Minimi retributivi	Acconti al 01/01/2024	Minimi al 01/01/2024	Acconti al 01/04/2024	Minimi al 01/04/2024
Primo livello*	€ 1.721,65	€ 62,15	€ 1.783,80	€ 57,20	€ 1.841,00
Secondo livello	€ 1.630,85	€ 59,00	€ 1.689,85	€ 54,20	€ 1.744,05
Terzo livello	€ 1.474,20	€ 53,30	€ 1.527,50	€ 49,00	€ 1.576,50
Quarto livello	€ 1.388,05	€ 50,20	€ 1.438,25	€ 46,20	€ 1.484,45
Quinto livello	€ 1.329,35	€ 48,10	€ 1.377,45	€ 44,20	€ 1.421,65
Sesto livello	€ 1.279,05	€ 46,20	€ 1.325,25	€ 42,50	€ 1.367,75

*Da aggiungere indennità di funzione pari a 50€.

Tabella D: Settore restauro artistico di beni culturali

Inquadramento retributivo	Minimi retributivi	Acconti al 01/01/2024	Minimi al 01/01/2024	Acconti al 01/04/2024	Minimi al 01/04/2024
Quadro super*	€ 2.458,50	€ 75,70	€ 2.534,20	€ 69,70	€ 2.603,90
Quadro	€ 2.458,50	€ 75,70	€ 2.534,20	€ 69,70	€ 2.603,90
Primo livello	€ 2.308,50	€ 71,10	€ 2.379,60	€ 65,50	€ 2.445,10
Secondo livello	€ 1.775,60	€ 54,75	€ 1.830,35	€ 50,30	€ 1.880,65
Terzo livello	€ 1.650,05	€ 50,90	€ 1.700,95	€ 46,85	€ 1.747,80
Quarto livello**	€ 1.627,60	€ 50,15	€ 1.677,75	€ 46,15	€ 1.723,90
Quinto livello	€ 1.525,60	€ 47,00	€ 1.572,60	€ 43,30	€ 1.615,90
Sesto livello	€ 1.456,70	€ 45,00	€ 1.501,70	€ 41,35	€ 1.543,05

*Da aggiungere indennità di funzione di quadro pari a 50€ mensili.

**Al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato in tale livello viene riconosciuta un'indennità di ruolo strategico pari a 100€ mensili.

Gli acconti di cui alle presenti tabelle vengono erogati a titolo di anticipazione riassorbibile in occasione dei futuri aumenti contrattuali. Per il personale part-time l'erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell'erogazione.

APPENDICE A

ACCORDO SUL TEMPO DETERMINATO

Le Parti prendono atto della modifica alla disciplina delle causali utilizzabili per l'instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell'art. 24 D.L. n. 48/2023 e, tenuto conto delle caratteristiche del settore disciplinato dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, individuano le seguenti causali:

- Attività di produzione e realizzazione di nuovi prodotti in metallo di vario tipo inserite in un progetto di medio-lungo termine, compresa l'attività di montaggio, manutenzione e controllo continuo o periodico e comunque programmato, nei confronti del cliente;
- Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare attività di produzione, lavorazione, installazione ed eventuale manutenzione di prodotti appena lanciati sul mercato, nonché le relative attività di promozione e marketing;
- Assistenza tecnica in fase di lavorazione, montaggio e/o manutenzione relativa a prodotti, anche di nuova creazione, per i quali sono necessarie conoscenze e competenze specifiche, acquisite mediante apposito percorso formativo e conoscenza pratica acquisita sul campo;
- Assunzione di lavoratori con competenze specifiche relative all'utilizzo di un nuovo macchinario funzionale alla realizzazione delle attività incluse nel campo di applicazione del presente CCNL; ovvero lavoratori con particolari capacità manuali e pratiche, relative all'utilizzo di nuove tecniche di lavorazione;
- Esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari;
- Punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- Esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- Attività che comportano l'impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato;
- Appalti di durata determinata;
- Lavoratori di età superiore a 50 anni;
- Sostituzione di lavoratori assenti;
- Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporta esteso (fino a 720 gg nell'arco di 48 mesi).

CCNL METALMECCANICO ARTIGIANATO

Riproduzione Vietata | Tutti i diritti riservati | © Copyright 2024

Conflavoro, Fesica-Confsal e Confsal hanno sottoscritto il CCNL Metalmeccanico Artigianato, con l'obiettivo di creare istituti ad hoc che possano premiare l'efficienza e la produttività delle aziende che applicano tale CCNL e, allo stesso tempo, tutelare gli interessi dei lavoratori.



CONFLAVORO
Piccole Medie Imprese

